



AUSL PESCARA - OSPEDALE SPIRITO SANTO

UFFICIO ELETTORALE

Elezioni RSU 3-4-5 Marzo 2015

Tel e Fax 085/4253262 cell. 3339456323

REGOLAMENTO

UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale

L'Ufficio è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. — Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dalla Commissione elettorale. Qualora il designato a presiedere l' Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente la Commissione elettorale. In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione, assume la presidenza dell'Ufficio un componente della Commissione elettorale. Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto dallo stesso presidente

§ 2. — Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente.

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 3. — Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

In particolare, il presidente "pronunzia in via provvisoria", rammentandosi che contro le operazioni per la elezione dell' RSU è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi alla competente Commissione elettorale, ovvero al Comitato dei garanti.

Infine, al termine delle operazioni del martedì, mercoledì e giovedì – nonché tra il giovedì e il venerdì – il presidente deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. — Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio

§ 5. — Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun seggio, dalla Commissione elettorale .

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione comunicandolo alla Commissione che provvederà alla loro sostituzione.

Il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste. Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il lunedì e il martedì, tra martedì e mercoledì, tra mercoledì e giovedì nonché tra il giovedì e venerdì , può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del lunedì, del martedì e del mercoledì del giovedì – nonché del venerdì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del lunedì, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se il martedì, mercoledì e giovedì o venerdì, dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il lunedì hanno avuto le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente potrà provvedere alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 6. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito della Commissione, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione.

§ 7. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito: quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali; quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione; quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;

§ 8. — Verbale delle operazioni dell'Ufficio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale compie le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presidenti dei seggi nel loro delicato compito. Nel modello anzidetto non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento, ma sono stati previsti anche i casi speciali che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi.

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, ha piena responsabilità il presidente.

IL SEGGIO SPECIALE

§ 9. — Costituzione del seggio speciale. (nel caso venga previsto dalla Commissione elettorale)

Al fine di agevolare il voto dei dipendenti in servizio presso i diversi distretti, la Commissione nella seduta del.... Con verbale n°.... prot. n°....., ha istituito il seggio speciale.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Commissione elettorale, e da tre scrutatori, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata il lunedì precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 10. — Compiti del seggio speciale.

I compiti che il seggio speciale deve assolvere, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei dipendenti in servizio presso i distretti nei tempi e nei modi di seguito indicati.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dai dipendenti presso i distretti, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati, nessuna altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI RSU PRESSO LA SEZIONE

§ 11. — Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni RSU.

I presentatori delle liste dei candidati, hanno la facoltà, presso la Commissione elettorale, di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione sottoscritta, due rappresentanti delle rispettive liste per ogni sezione elettorale, da intendersi uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni, possono essere fatte, entro 48 ore precedenti la elezione, quindi entro le ore 24 del giorno 28/02/2015.

La Commissione elettorale, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni.

§ 12. — Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.

La Commissione elettorale stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori inclusi nelle liste degli aventi diritto al voto.

§ 13. — Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, in prossimità del tavolo dell'Ufficio stesso, sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali, ma senza intralciare le stesse;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale.

§ 14. — Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali saranno segnalati alla Commissione elettorale e proposti all'Azienda a provvedimenti disciplinari.

CAPITOLO II**LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO****§ 15. — Presentazione del presidente alla Commissione elettorale.**

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi presso l'Azienda AUSL nella quale dovrà esplicitare le sue funzioni e si presenti alla Commissione elettorale nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio (lunedì), perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 16. — Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. – Il presidente del seggio, nel giorno di lunedì, prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio elettorale, dal Presidente o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

- 1) il pacco delle schede di votazione per la elezione RSU, predisposto e sigillato dalla Commissione elettorale.
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale;
- 4) due copie del manifesto con le liste dei candidati alla elezione RSU; di detti manifesti, una copia dovrà essere affissa fuori della sala delle elezioni in modo da consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;
- 5) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso, eventualmente, quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 6) *le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni RSU presso il seggio che siano state presentate alla Commissione elettorale;*
- 7) una urna per la votazione;
- 8) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Presidente della Commissione o al suo delegato. I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti il lunedì pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale.

§ 17. — Sala della votazione.*a) Tavolo del seggio.*

Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti, possibilmente fissata con lo spago o con del nastro adesivo.

b) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate, salvo comprovata impossibilità logistica, due cabine; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

"Chiunque contravviene a questo divieto sarà segnalato dalla Commissione elettorale alla Commissione disciplinare dell'Azienda".

§ 18. — Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, gli verranno consegnate tutte le chiavi dell'accesso alla sala, sarà sua cura eventualmente darne copia ad un componente del seggio nel caso di un suo sopraggiunto impedimento.

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO III COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 19. — Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 14 del Lunedì che precede la data della votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente.

Se gli scrutatori non siano presenti o se la nomina non sia avvenuta, il presidente li sostituisce nel modo indicato nel § 5.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro, sostituzione perché non sono presenti, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità innanzi richiamate. Nella stessa ora del lunedì precedente il giorno della votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia previsto.

§ 20. — Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle designazioni consegnategli dalla Commissione elettorale, e si accerta della loro identità.

Si tenga presente che, non facendo parte degli Uffici elettorali, i rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli Uffici stessi; in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.

§ 21. — Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che risultino iscritti nella lista elettorale della sezione, nonché i componenti della Commissione elettorale.

Nel compartimento della sala destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, e vi si debbono trattenere per il tempo strettamente necessario.

CAPITOLO IV AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 22. — Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da compiere.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma degli scrutatori e del presidente e l'apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del lunedì.

Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione.

§ 23. — Determinazione del numero delle schede da autenticare per le elezioni RSU.

Per la firma delle schede di votazione, il presidente provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

§ 24. — Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare per le elezioni RSU.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza cercando di dividere le schede in modo che ogni scrutatore apponga lo stesso numero di firme, (essendo gli scrutatori tre per ogni sezione, ognuno di loro firmerà due terzi delle schede, essendo previsto che su ogni scheda va apposta la firma di 2 scrutatori).

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione nella giornata di lunedì.

Gli scrutatori, devono apporre la firma per esteso sulla facciata esterna della scheda nell'apposito spazio. Successivamente appongono anche il timbro della sezione.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale dopo aver apposto a sua volta la firma, le conta per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Le schede anzidette sono poi riposte nell'apposita scatola, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 25. — Rinvio delle operazioni alle ore 7 della mattina del martedì per i P.O. e alle ore 8 per i DSB, custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti dell'Ufficio elettorale, i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le buste contenenti le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto in una busta che dovrà essere chiusa incollando il suo lembo gommato, sul quale apporranno la firma i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate per le elezioni RSU è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo, cioè di martedì per i P.O. e alle ore 8 per i DSB e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono apporre anch'essi le firme sulle chiusure e trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO V

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 26. — Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione il martedì mattina.

Alle ore 7 del giorno di martedì per i P.O. e alle ore 8 per i DSB per il quale è indetta la elezione, il presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato al paragrafo 5, avvertendo che l'Ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti *almeno* due componenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora, il Presidente del seggio speciale (ove previsto) costituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti. Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

§ 27. — Costatazioni da fare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi alla sala e l'integrità dei sigilli che chiudono l'urna, i plichi e la scatola contenente le schede autenticate per le elezioni RSU. Quindi, apre i plichi, la scatola e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola stessa la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 5 (C.), servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire, dietro autorizzazione della Commissione elettorale per gli elettori che votano in una sezione diversa da quella assegnata, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione, o per vi componenti dell'ufficio elettorale che votano nella sezione.

Subito dopo il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota e provvede a togliere i sigilli.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7 del mattino del martedì.

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 28. — Consegna al presidente del seggio speciale (ove previsto) delle schede occorrenti per la votazione dei dipendenti in servizio presso i DSB.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente procede alla consegna al Presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei dipendenti in servizio presso i DSB.

Il Presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al Presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il Presidente consegna al Presidente del seggio speciale, le liste, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 29. — Apertura della votazione.

Compite le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare il presidente avverte che, ciascun elettore può:

a) votare, con un unico voto, per una lista RSU, tracciando, con la penna nera, un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della sigla sindacale.

b) manifestare un massimo di 2 voti di preferenza per candidati alla carica di componenti dell'RSU iscritti nella stessa lista RSU, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome sulla apposita riga tracciata alla destra di ogni contrassegno.

Inoltre, il Presidente precisa che:

1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata;

2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati

4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina.

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 30. — Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni RSU.

I. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste.

È tuttavia facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne. È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

II. — E' necessaria l'esibizione, di un documento d'identità, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.

Per comprovare l'effettiva partecipazione al voto l'elettore dovrà firmare affianco al proprio nominativo sulle liste elettorali di sezione.

III. — Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che iscritti in altra sezione si presentino a votare perché assenti dal servizio e residenti in luoghi diversi dal seggio loro assegnato. (prima di ammetterli al voto contattare la Commissione elettorale per verifica)

2) i membri del seggio, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni. (solo in caso di comprovata necessità)

Gli elettori di cui ai numeri 1, 2 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione.

§ 31. — Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante la presentazione di un documento di riconoscimento:

carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalgia ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;

L'identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale saranno indicati gli estremi del documento.

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione; ma, prima di compiere ciò, la legge esige che *il presidente avverta l'elettore e colui che lo identifica che, se affermano il falso, saranno segnalati dalla commissione elettorale alla Commissione disciplinare dell'Azienda.*

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità. Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti delle liste dei candidati circa l'accertamento della identità degli elettori, spetta al presidente di decidere.

§ 32. — Consegna della scheda e della penna all'elettore.

il presidente consegna all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la penna per la espressione del voto e la scheda per le elezioni RSU, facendo presente che non è possibile esprimere il voto con una penna diversa e di diverso colore.

Nel caso in cui l'elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiuti di ritirare la scheda, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione.

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza entrare in cabina, la restituisca al presidente, sarà considerato l'elettore come votante ma dichiarata la nullità della scheda.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possono invalidarla.

§ 33. — Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori che è consentito l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;

- che la Commissione elettorale provvederà a segnalare alla Commissione disciplinare dell'Azienda AUSL coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

§ 34. — Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della penna al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda e la penna, si deve recare nella cabina.

All'interno della cabina, l'elettore, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, per restituirla successivamente al presidente del seggio.

E' il presidente del seggio che inserisce la scheda nell'urna.

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e invitare l'elettore a recarsi nella cabina stessa. Qualora l'elettore non vi si rechi, il presidente deve ritirare e annullare la scheda ed escludere l'elettore medesimo dal voto, prendendone nota nel verbale.

Inoltre, come già richiamato al precedente paragrafo 32 nel caso, invece, che l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza entrare in cabina, la restituisca al presidente, sarà considerato l'elettore come votante ma dichiarata la nullità della scheda che non verrà introdotta nell'urna.

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna.

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna da parte dell'elettore mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata.

Insieme alla scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la penna.

La mancata riconsegna della scheda sarà seguita da parte della Commissione elettorale a segnalazione alla Commissione disciplinare dell'Azienda: il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

Infine, il presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione.

§ 35. — Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, dovrà essere rilevata e comunicata alla Commissione elettorale, l'affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita nei seguenti giorni e comunicata alla Commissione elettorale entro l'orario appreso specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- martedì, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;

- martedì, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 20.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno per i P.O. e Alle ore 18.00 per i DSB.

La stessa operazione verrà ripetuta nei giorni di mercoledì e giovedì.

CAPITOLO VII

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 36. — Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella *Busta n. 6-Bis*

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue busta n. 5 (C.) che viene firmata da due scrutatori e dal presidente e bollata nei modi indicati al § 24.

§ 37. — Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina: la scheda è annullata e inclusa nella *Busta n. 6-Bis* per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

Al caso di cui al presente paragrafo, deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto tutelato dalle norme innanzi citate.

In tale eventualità, in particolare, la scheda di voto dovrà comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, oltre ad essere segnalato dalla Commissione elettorale alla Commissione disciplinare dell'Azienda.

Di quanto accaduto, dovrà darsi idoneo resoconto nel verbale.

§ 38. — Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, *il quale non può più votare*, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate.

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella *Busta n. 6-Bis*.

§ 39. — Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale con l'indicazione del nome dell'elettore.

Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

Lo stesso verrà segnalato dalla Commissione elettorale alla Commissione disciplinare dell'Azienda.

CAPITOLO VIII CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 40. — Operazioni di votazione sino alle ore 20 del martedì. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del mercoledì per i P.O. e alle ore 8.00 per i DSB.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 20 del giorno di martedì per i P.O. e alle ore 18.00 per i DSB. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude nella busta n. 2 (C.) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le penne utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

ATTENZIONE: La mancata sigillatura dell'urna e della scatola, la mancanza delle firme del presidente e di almeno due scrutatori sui sigilli che chiudono l'urna e la scatola e la mancata formazione del plico importano la nullità delle operazioni elettorali.

Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, mercoledì per i P.O. e alle ore 8.00 per i DSB, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 25.

§ 41. — Riapertura della votazione alle ore 7 del mercoledì per i P.O. e alle ore 8.00 per i DSB.

Alle ore 7 del mercoledì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione.

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio busta n. 2 (C.), il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 20 per i P.O. e fino alle ore 18.00 per i DSB dello stesso giorno di mercoledì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 42. — Operazioni di votazione sino alle ore 20 del mercoledì. - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del giovedì per i P.O. e alle ore 8.00 per i DSB.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 20 del giorno di mercoledì per i P.O. e alle ore 18.00 per i DSB. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude nella busta n. 3 (C.) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le penne utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

§ 43. — Riapertura della votazione alle ore 7 del giovedì per i P.O. e alle ore 8.00 per i DSB.

Alle ore 7 del Giovedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione.

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio busta n. 3 (C.), il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 20 per i P.O. e fino alle ore 18.00 per i DSB dello stesso giorno di giovedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 44. — Operazioni di votazione sino alle ore 20 del giovedì e alle ore 18.00 per i DSB. – Chiusura della votazione e rinvio alle ore 10 del mattino del venerdì per lo scrutinio.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 20 del giorno di giovedì per i P.O. e alle ore 18.00 per i DSB. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il Presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, **il Presidente comunica alla Commissione elettorale il numero dei votanti divisi per maschi e femmine al fine di stabilire il quorum**, richiude nella busta n. 4 (C.) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le penne utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

LA COMMISSIONE ELETTORALE A CHIUSURA DELLA VOTAZIONE RACCOGLIERA' TUTTI I DATI RELATIVI AI VOTANTI DI OGNI SINGOLA SEZIONE PER STABILIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM ED AUTORIZZARE EVENTUALMENTE L'INIZIO DELLO SCRUTINIO LA MATTINA DEL VENERDI'

§ 45. — Riapertura del seggio alle ore 10 del venerdì per lo scrutinio

Alle ore 10 del venerdì il presidente, **dopo parere favorevole sul raggiungimento del quorum da parte della Commissione elettorale**, ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio busta n. 4 (C.) il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari. procede, successivamente, a formare i plichi contenenti gli atti relativi alle predette operazioni di riscontro e le schede avanzate per le consultazioni e, quindi, a rimettere i plichi stessi alla Commissione elettorale.

CAPITOLO IX

§ 46. — Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni RSU.

I. L'Ufficio determina il numero degli elettori che hanno votato per *la elezione della RSU*.

II. A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;

2) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista, iscritti in altre sezioni, che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali;

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare

§ 47. — Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico busta n.7-Bis contenente le liste per la votazione usate nella sezione. (maschile e femminile)

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste, nonché gli elettori presenti.

Questo plico, sigillato, viene immediatamente inviato a mano, per mezzo di apposito messo, alla Commissione elettorale.

§ 48. — Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi.

I. L'ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della votazione: quella riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nella scatola e non utilizzate per la votazione.

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico contenente le schede residue busta n. 5 (C.)

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:

a) le schede autenticate rimaste nella apposita scatola;

b) le schede non autenticate.

II. Le operazioni previste nel paragrafo 46 (accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni RSU), nel paragrafo 47 (formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione) e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale

III. Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione, di cui al presente capitolo, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO X LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 49. — Operazioni di scrutinio. — Inizio dello scrutinio per le elezioni RSU.

Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi (capitolo IX), il presidente dà subito inizio alle operazioni di scrutinio.

§ 50. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori — escluso il vicepresidente — di quello che dovrà estrarre le schede.

Gli altri due scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.

Si tenga presente che per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di *almeno tre membri dell'Ufficio*. In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; in questo caso il presidente o il vicepresidente provvederà autonomamente ad estrarre le schede dall'urna mentre gli altri due scrutatori prenderanno nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio.

Della mancanza di uno scrutatore si può provvedere chiedendo a un membro della Commissione elettorale di sopperire a tale carenza.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno tre membri dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente e due scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, i componenti della Commissione elettorale.

CAPITOLO XI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 51. — Termini per le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni RSU debbono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro conclusione.

§ 52. — Sospensione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni stesse.

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole vengono apposti cartelli riportanti, oltre all'indicazione della sezione, anche la scritta: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».

Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti. Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Il verbale, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due scrutatori alla Commissione elettorale presso il P.O. di Pescara.

CAPITOLO XII

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 53. — Principio di salvaguardia della validità del voto.

Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia (formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali) emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di "favor voti".

Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto.

Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione.

Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manifestata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).

Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

§ 54. — Principio della non riconoscibilità del voto.

Alla luce di quanto dianzi detto al paragrafo 53, si evidenzia che, oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità del voto stesso.

In merito alla riconoscibilità del voto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (formatasi, come già detto, soprattutto in tema di elezioni comunali) ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere (1).

(1) — Sui principi di salvaguardia della validità del voto e di non riconoscibilità del voto stesso, si riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente paragrafo, le seguenti altre massime del Consiglio di Stato:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);
 - il voto espresso con mezzo diverso dalla penna fornita dall'ufficio elettorale può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);
 - non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
 - è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
 - non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).
-

Pertanto, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per respiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);
- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);
- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

§ 55. — Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di validità e attribuibilità del voto.

Un ulteriore principio che, anche in relazione a quanto già detto nei precedenti paragrafi 53 e 54, costituisce un corollario del fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto è quello della univocità del voto.

Con riguardo a tale principio, si richiamano alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato su specifiche fattispecie di seguito evidenziate (sebbene riferite in alcuni casi a elezioni comunali), nelle quali, a seconda dei casi, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso (1):

(1) — In tema di validità della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza, si riportano, in aggiunta a quelle riportate nel testo del presente paragrafo, alcune altre massime del Consiglio di Stato:

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
 - il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
 - è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
 - è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
 - è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);
-

– voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);

- scheda, senza crocese gno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007).

– voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

Con riferimento, infine, a determinate altre specifiche fattispecie di seguito elencate, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

– scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960.

– scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n.1 sia ad un candidato della lista n.2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, comma V, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco dal proprio simbolo (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

CAPITOLO XIII LO SCRUTINIO

§ 56. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna contenente le schede votate, dovrà dapprima agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente provvederà all'apertura dell'urna stessa e alle operazioni di spoglio.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sono demandate alla Commissione elettorale.

Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i voti delle liste e i voti di preferenza per i candidati delle liste per le elezioni delle RSU.

§ 57. — Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato nel paragrafo 29, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — e, nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso.

§ 58. — Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente — come già ricordato nel paragrafo 50 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi, e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente. Il presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista, ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il presidente legge il cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita.

Il vicepresidente insieme allo scrutatore, prendono nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista e da ciascun candidato della lista stessa in base alle preferenze riportate.

Il vicepresidente, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista RSU ed i voti di preferenza di ciascun candidato.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista ed i voti di preferenza di ciascun candidato, la scheda, il cui voto è stato spogliato, viene sistemata in modo da tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 59. — Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiama nuovamente la norma, il quale stabilisce che *la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore* e le istruzioni impartite nel capitolo XII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) **Schede nulle.** — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto — presenti, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto — non sia però conforme al modello adottato dalla Commissione elettorale, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore o del Presidente;

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più riquadri, o su due o più contrassegni di liste, o che abbia tracciato un unico segno a cavallo di più riquadri contenenti i contrassegni di liste.

2) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.**

La nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Si ritiene opportuno, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Del numero delle schede bianche e delle schede nulle deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle vanno registrate, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n.8 (C.) legate da apposite fascette per essere allegate al verbale.

§ 60. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniquale volta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti alle liste contestate e non attribuiti.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicate le liste il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i *voti contestati e provvisoriamente non assegnati* vengono ripresi in esame dalla Commissione elettorale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella *Busta n. 8-Bis.* e, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella *Busta n. 8-Ter*, per essere poi allegate al verbale.

§ 61. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 62. — Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.

§ 63. — Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione della RSU di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, alla Commissione elettorale, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Pertanto, include:

a) nella *Busta n. 8-Bis* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente assegnati*;

2) riunisce le anzidette *Buste n. 8_Bis con la busta n. 8-Ter nella busta n. 9 (C.)* con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione della RSU;

3) include nella *Busta n.8 (C.)* le schede bianche e le schede nulle;

4) raccoglie nella *Busta n. 6-Bis* le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La *Busta n.9 (C.)*, confezionate come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le *Buste n.8 (C.) e n. 6-Bis* vengono incluse nella *Busta n. 10 (C.)* destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in rosso) nella *Busta o apposita scatola n.7 (C.)*.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, alla Commissione elettorale.

La consegna del plico contenente il verbale *busta n.6 (C.)* e del plico con le schede valide della sezione *busta n. 7 (C.)*, oltre a tutto il resto delle buste, dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori alla Commissione elettorale.

CAPITOLO XIV RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 64. — Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione alla Commissione elettorale, o a un suo componente in servizio presso la sezione.

§ 106. — Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita *scatola* saranno posti, a cura del presidente della sezione, il contenitore con il bollo della sezione, il datario, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna alla Commissione elettorale del materiale della sezione.

COMMISSIONE ELETTORALE
IL PRESIDENTE
De Santis Cesare